



N. 1328-C

Relazione orale

Relatore FORMIGONI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 23 maggio 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto con il Ministro per gli affari europei

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro della giustizia

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

con il Ministro della salute

con il Ministro dello sviluppo economico

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

con il Ministro degli affari esteri

con il Ministro dell'interno

e con il Ministro della difesa

(V. Stampato n. 1328)

approvato dal Senato della Repubblica il 13 maggio 2015

(V. Stampato Camera n. 3119)

modificato dalla Camera dei deputati il 18 febbraio 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 2016*

**ALLEGATO
EMENDAMENTI**

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del
Regolamento*

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Al comma 3, capoverso 2-bis), premettere le seguenti parole: «al giovane imprenditore agricolo a titolo principale».

1.2

GAETTI

Respinto

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

1.3

FATTORI

Respinto

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi trasferimenti riguardanti organismi geneticamente modificati,».

1.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 12.

1.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. I costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, non devono essere sostenuti in alcun modo dai destinatari degli incentivi».

1.6

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

- a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
- b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
- c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
- d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
- e) lavorazione di legumi;
- f) produzione di formaggi e salumi;
- g) produzione di olio d'oliva;

h) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

12-ter. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 12-bis non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso».

1.7

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

12-ter. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00».

1.8

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I"».

1.9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola"», sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

1.10

D'ALI', AMIDEI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il primo periodo, del quarto comma, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria».

1.11

D'ALI', AMIDEI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I».

1.12

D'ALI'

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui all'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono valide fino a dodici mesi dall'approvazione della presente legge».

Art. 2**2.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «per tre mandati», con le seguenti: «per due mandati».

2.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: "imitate, usurpate o evocate".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. - (Pubblicazione della sentenza). - La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 525, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza».

Art. 5

5.1

GAETTI, DONNO

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:

«h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h-bis) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;

h-ter) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

h-quater) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

h-quinquies) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-sexies) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile».

5.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ancorché vincolanti, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti non possono comunque essere adottati».

5.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante,».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

5.4

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante,».

5.5

GAETTI, DONNO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 6**6.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «pensionati», inserire le seguenti: «o proprietari di terreni agricoli ottenuti per successione ereditaria e condotti dagli stessi».

6.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento».

6.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

GAETTI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

6.5

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 8

8.1

GAETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Disposizioni in materia di territori montani*). - 1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

"2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni".

2. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b-bis*) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati"».

Art. 9

9.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti*). - 1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire ai Comuni la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo a riscuotere le somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

GAETTI, DONNO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire a tutti gli interessati, previa registrazione per via informatica, la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute».

9.3

DONNO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è consentita», con le seguenti: «è gratuita ed è consentita».

Art. 10**10.1**

GAETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.3

STEFANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con le seguenti: «al comma 3 del presente articolo».

10.4

STEFANO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con le parole: «ovvero, tramite il CONOE, al sistema alternativo, riconosciuto effettivamente funzionante a livello nazionale, di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 11**11.1**

GAETTI, DONNO

Respinto

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta pre-

visti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già costituiti o ne costituiscono appositamente di nuovi. L'iscrizione effettuata ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 3, capoverso «1.» sostituire le parole: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000» con le seguenti: «sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 12

12.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (*Esercizio dell'attività di manutenzione del verde*) - 1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica. I bandi di cui al presente comma devono prevedere appositi titoli di preferenza per quelle imprese che operino secondo metodologie a basso impatto ambientale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (*Esercizio dell'attività di manutenzione del verde*) - 1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.3

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «industriali».

12.4

GAETTI, DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

12.6

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle attività di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico, delle aree a verde dei plessi scolastici e adiacenti alle strutture sanitarie devono essere utilizzati per la protezione fitosanitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2017, esclusivamente metodi non chimici e agenti biologici».

12.7

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a)".

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-bis».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e di utilizzo dei prodotti fitosanitari».

Art. 14**14.1**

GAETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,» con le seguenti: «Tutti coloro che ne hanno interesse, in forma singola od associata».

14.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n.180,», con le seguenti: «Le associazioni di categoria del settore lattiero».

Art. 15**15.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

15.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «terzietà», sopprimere la seguente: «onorabilità» e dopo la parola: «sindacali», inserire le seguenti: «militari, ministeriali e giurisdizionali».

15.3

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «o ad agenzie da esso vigilate, ovvero», con le seguenti: «e non mediante».

15.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

*«e-bis) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici;*

*e-ter) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la*

costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato».

15.5

DI BIAGIO, COLLINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*). I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera *e*) del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima lettera *e*) nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

15.6

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«*f*) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore, mediante la chiara definizione dei compiti e delle funzioni dell'ente medesimo e la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali ad esso assegnate;».

15.7

FATTORI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

15.8

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «criteri di», inserire le seguenti: «trasparenza, pubblicità e».

15.9

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere specifiche disposizioni volte a garantire l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c);».

15.10

LAI, CUCCA, ANGIONI, BERTUZZI

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori dotate di personalità giuridica, quando vi siano condizioni compromettenti la tutela della razza e/o il pericolo di salvaguardia della biodiversità delle razze;».

15.11

CONSIGLIO, CANDIANI, GAETTI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

15.12

TARQUINIO, GAETTI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;».

15.13

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 16**16.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo la parola: «superiori.», aggiungere le seguenti: «e con le locali Camere di Commercio».

16.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

16.3 (già 15.14)

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'idonea promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».

16.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, com-

ma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziata dalla legge di stabilità».

16.0.2

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

Art. 17

17.1

FATTORI, DONNO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Disposizioni in materia di contratti di rete e forniture*).
- 1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater".

2. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

17.2

GAETTI, GIROTTI, DONNO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Disposizioni in materia di contratti di rete e modernizzazione della logistica*) - 1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,".

2. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 2 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziata dalla legge di stabilità.».

17.3

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta autoliquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma".».

Art. 19**19.1**

GAETTI

Respinto

Sopprimere i commi da 2 a 5.

19.2

GAETTI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «filiera», inserire le seguenti: «, anche nell'ambito della commercializzazione con un proprio marchio, nonché alla caratterizzazione della provenienza di tutto il latte anche nei formaggi non DOP e».

19.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «disponibili», inserire le seguenti: «e accessibili per via telematica».

19.4

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «riconosciute», inserire le seguenti: «è gratuito ed».

19.5

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di gratuità, trasparenza e pubblicità nonché nel rispetto della normativa europea».

Art. 20**20.1**

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2-ter. Il Fondo di cui al comma *2-bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

2-quater. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo di cui al comma *2-bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano per lo sviluppo del sistema biologico».

Art. 21

21.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

c) sopprimere il terzo periodo;

d) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante,».

Art. 22**22.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

«0.1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

Art. 23**23.1**

GAETTI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «coltivato e trasformato in Italia».

Art. 27**27.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 29**29.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile*Sopprimere l'articolo.***Art. 32****32.1**

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, le imprese operanti nel settore del riso sono obbligate ad aderire, nelle rispettive attività, ad un sistema di tracciabilità, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di tracciabilità

del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale».

Art. 33

33.1

TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n.1526, l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a*) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.2

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a*) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.3

CASALETTO, DALLA TOR

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-bis, comma 7, primo periodo e la lettera a) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati».

33.4

TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n.1526, è inserito il seguente:

"Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico di cui al sesto comma i produttori di burro con una produzione annua inferiore alle 4.000 tonnellate"».

Art. 34

34.1

FATTORI, DONNO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

34.2

BUEMI, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale», con le seguenti: «riconosciute presso gli organi regionali».

34.3

BUEMI, PANIZZA

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto obbligo, a proprie spese, a chiunque detiene alveari di at-tenersi ai disposti di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e al Decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'A-nagrafe Apistica Nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6.1 allegato DM 11 Agosto 2014 non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5.2, 7, 8 ,9 e 10 allegato DM 11 Agosto 2014 (aggiornamento della consistenza apiario, registrazione dei movimenti o di riportare le informazioni relative alla tipologia d'attività) non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro. Chiunque all'articolo 6.2.1 e 6.2.2 allegato DM 11 Agosto 2014 (apposizione del cartello d'apiario o appone un cartello con caratteristiche non conformi), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro».

34.4

STEFANO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «comunicazione di variazione alla», con le seguenti «aggiornamento annuale (censimento annuale) nella».

Conseguentemente, sostituire nel periodo successivo le parole: «di comunicazione della loro variazione all'», con «di censimento nell'».

34.5

FATTORI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

3-ter. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

3-quater. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.6

FATTORI, DONNO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura", sono aggiunte le seguenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, i trattamenti anti-parassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto al comma 1-bis."».

34.7

FATTORI, DONNO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata apicoltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l'esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere effettuate in locali di uso temporaneo».

34.8

BUEMI, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Chiunque sul territorio italiano allevi api diverse della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) o delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, non può fregiarsi nell'intestazione aziendale del nome "Apicoltura", l'allevatore non può definirsi "apicoltore", e l'allevamento non può essere certificato biologico ai sensi del regolamento CE n. 889/2008. Le aziende che al momento dell'entrata in vigore della presente non allevano le razze d'api sopra citate hanno 180 giorni di tempo per aggiornare a proprie spese la denominazione aziendale. Chiunque violi i disposti del presente comma (o nuovo articolo 1, comma 4, della legge n. 313 del 2004) non può beneficiare di alcun aiuto previsto al settore apistico, ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro».

Art. 35

35.1

TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.2

TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35.

(Delega al Governo in materia di birra artigianale e microbirrifici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per la disciplina del settore della birra artigianale e dei microbirrifici, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione di "birra artigianale" come prodotto:

1) ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

2) ottenuto attraverso l'utilizzo esclusivo di materie prime genuine - anche cereali non maltati, ma di alto valore - selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

3) realizzato esclusivamente da un microbirrificio;

b) prevedere la definizione di "microbirrificio" quale piccolo birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

c) prevedere che per i microbirrifici l'accertamento dell'accisa sia effettuato a seguito della fase di condizionamento e con l'applicazione di una riduzione dell'imposta per valori percentuali inversamente proporzionali alla produzione annua di birra».

35.3

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI

Respinto

Al comma 1 capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «altro birrificio», aggiungere le seguenti: «e da qualsiasi altro operatore nel settore della produzione alimentare e/o della distribuzione alimentare il cui fatturato di vendita effettuato in Italia sia superiore ai 100 milioni di euro».

35.4

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI

Respinto

Al comma 1 capoverso «4-bis», aggiungere infine i seguenti periodi: «I prelievi necessari ai fini delle attività di verifica e controllo presso le unità produttive devono avere luogo sulle linee di confezionamento. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute sono stabilite le modalità di applicazione delle attività di cui al periodo precedente».

35.5

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso comma «4-bis», aggiungere il seguente:

«4-ter. Nell'etichettatura dei prodotti di cui al comma "4-bis", è fatto obbligo di indicare il luogo di origine delle materie prime agricole utilizzate».

Art. 38**38.1**

DONNO, FATTORI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**38.2**

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**38.3**

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) al comma 1, sono soppresse le parole: "ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 3, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tale divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale"».

Art. 39

39.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che differenzierà ulteriormente le sanzioni secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato;
- b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato;
- c) oltre 50 kg di pescato».

Art. 40

40.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «trasportare», inserire la seguente: «,esporre».

40.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) stordire, uccidere, catturare e raccogliere la fauna ittica con i seguenti metodi:

- 1) sostanze tossiche, narcotiche, anestetiche o corrosive;
- 2) corrente elettrica;
- 3) esplosivi;
- 4) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;
- 5) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;
- 6) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;
- 7) qualsiasi tipo di proiettile;
- 8) fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all'alba».

40.3

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «pesca professionale» inserire le seguenti: «oltre l'orario consentito nonché».

40.4

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».

Conseguentemente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «al comma 2», fino a: «due anni o», con le seguenti: «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;

c) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e f)», con le seguenti: «f) e g)»;

f) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta» con le seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

h) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative» con le seguenti: «pene pecuniarie»;

i) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.5

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».

40.6

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«*f-bis*) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio.».

Conseguentemente:

a) al comma 5, sostituire le parole: «e f)», con le seguenti: «, f) e g)»;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e f)» con le seguenti: «, f) e g)».

40.7

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono inoltre vietati:

a) la raccolta, la detenzione, il trasporto, l'esposizione e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2;

b) la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE salvo i casi in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza;

*c) il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di *slipping* salvo i casi di catture o di specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.1380/2013».*

40.8

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, lettere a), b) e c)».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

d) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta», con le seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative», con le seguenti: «pene pecuniarie»;

f) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.9

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c)».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per le violazioni di cui al comma 2, ove i trasgressori ne siano in possesso, oltre alle pene previste dal comma 4, si applica anche la sospensione della licenza di pesca professionale per 6 mesi.».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui al comma 2 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Qualora le violazioni di cui al comma 3 fossero reiterate e qualora

il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene sono raddoppiate e la licenza di pesca viene sospesa definitivamente».

40.10

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da due mesi a due anni», con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

40.11

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».

40.12

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».

40.13

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da 2.000 a 12.000», con le seguenti: «da 5.000 a 15.000».

40.14

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2, lettere a), b) e c), e 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione rispettivamente per 6 mesi e per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque giorni a dieci giorni per il comma 3».

40.15

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato», inserire le seguenti: «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente,».

40.16

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «da 1.000 a 6.000 euro», con le seguenti: «da 2.000 a 12.000 euro».

Conseguentemente, sostituire parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».

40.17

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa.».

40.18

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» inserire le seguenti: «di terzi e anche se non».

40.19

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.».

40.20

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti e ufficiali delle polizie locali degli enti di area vasta, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

40.21

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4.».

40.0.1

DONNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti della pesca)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate all'istituzione di un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Tutti i prodotti della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

4. Le imprese del settore della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti".

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2".

8. Sono denominati «*Made in Italy*» i prodotti della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», di cui al comma 8, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione «*Made in Italy*» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 11.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 41

41.1

DONNO, FATTORI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

41.2

DALLA TOR

Respinto

Al comma 1, capoverso f), sostituire le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» con le seguenti: «agricoli e forestali».

41.3

PICCOLI, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» inserire le seguenti: «che mantengono la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione».
